



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi,1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: segreteria@comune.arcole.vr.it

COPIA

R. D. n.22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER LA COMPONENTE TASI - ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore **20:30**, nella sala civica "Mons. B.Socche", premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione , in seduta di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale.

ON. NEGRO GIOVANNA	P	Favorevole	TRENTIN BARBARA	P	Favorevole
CERETTA ALESSANDRO	P	Favorevole	SOPRANA CLAUDIO	P	Favorevole
CARLI DAVIDE	P	Favorevole	FERRARO ANNA	P	Astenuto
LONGO MARIUCCIA	P	Favorevole	CASTEGNARO NICOLA	P	Astenuto
BOSEGGIA STEFANO	P	Favorevole	BARANA MICHELA	P	Astenuto
LONGO MARIO GILBERTO	P	Favorevole	CRISTANI LAURA	P	Astenuto
DANIELI ANDREA	P	Favorevole			

(P)resenti n. 13, (A)ssenti n. 0
(F)avorevoli n. 9; (C)ontrari n. 0; (A)stenuti n. 4

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. CORSARO FRANCESCO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, l' ON. NEGRO GIOVANNA - SINDACO - assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER LA COMPONENTE TASI - ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 01.09.2014, applicato per l'annualità 2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31.07.2014 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI per l'anno 2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 01.09.2014;

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 16/06/2015 (di cui al punto n. 5 dell'odierno O.D.G.) di modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dall'anno 2015;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;

CONSIDERATO CHE non sono ancora state deliberate le aliquote per l'anno 2015, e che pertanto i contribuenti dovranno effettuare i versamenti dell'imposta in acconto al 16 giugno sulla base delle aliquote dell'anno precedente, e provvedere al versamento del saldo a conguaglio con le aliquote deliberate in corso d'anno;

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare:

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
 - b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

VISTO l'art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), in particolare:

- comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/06/2015 (di cui al punto n. 6 dell'odierno O.D.G.) di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai proprio tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il decreto del 13 maggio 2015 del Ministero dell'Interno pubblicato il 20.05.2015 in G.U. n. 115 che differisce al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2015, per cui l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale data;

VISTO il bilancio 2015 in corso di approvazione (di cui al punto n. 10 dell'odierno O.D.G.);

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività territoriale per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa il cui presupposto impositivo è il possesso e la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e aree edificabili;

CONSIDERATO CHE i servizi pubblici indivisibili finanziati dalla TASI e goduti a livello di comunità locale nel comune di Arcole identificati in base ai servizi generali prestati e forniti all'intera collettività nell'anno 2014, si possono riassumere come segue:

Servizi indivisibili comunali	Dati consuntivo 2014
TITOLO 1 – FUNZIONE 01 – SERVIZIO 05	
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali al netto del rimborso del costo dipendente in	€ 79.092,88

comando	
TITOLO 1 – FUNZIONE 01 – SERVIZIO 06	
Costi comuni generali al netto del costo attribuito al servizio rifiuti pari a € 29.126,40	€. 167.972,24
TITOLO 1 – FUNZIONE 03 – SERVIZIO 01	
Polizia municipale al netto della spesa finanziata con entrate da contravvenzioni pari a € 4.500,00	€. 86.020,42
TITOLO 1 – FUNZIONE 04 – SERVIZIO 01	
Trasferimenti a scuole materne	€. 151.412,14
TITOLO 1 – FUNZIONE 04 – SERVIZIO 02	
Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari	€. 82.963,41
TITOLO 1 – FUNZIONE 04 – SERVIZIO 03	
Spese di mantenimento e di funzionamento della scuola media	€. 46.994,00
TITOLO1–FUNZIONE 06+09–SERVIZIO 02+06	
Parchi e servizi per la tutela ambiente	€. 82.511,59
TITOLO 1 – FUNZIONE 08 – SERVIZIO 01	
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€. 177.246,10
TITOLO 1 – FUNZIONE 08 – SERVIZIO 02	
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€. 189.526,27

TITOLO 1 – FUNZIONE 09 – SERVIZIO 01	
Urbanistica e gestione territorio	€. 7.000,00
TOTALE	€. 1.070.739,05

I costi dei servizi sopra descritti sono stati identificati in base ai servizi generali prestati e forniti all'intera collettività nell'anno 2014, in base ai costi medi sostenuti e rilevati nell'esercizio finanziario 2014;

CONSIDERATO che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili di cui al punto precedente, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla determinazione per l'anno 2015 delle seguenti aliquote:

- Aliquota ordinaria corrispondente a **2,0 per mille** per tutte le unità immobiliari, abitazioni principali e relative pertinenze, comprese le categorie A/1, A/8 e A/9 così come definite e dichiarate ai fini IMU e censite nel nuovo catasto edilizio urbano;
- Aliquota **2,0 per mille** per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze nonché per le aree edificabili;
- Aliquota **1,0 per mille** per fabbricati di categoria A/6 (abitazione di tipo rurale);
- Aliquota **2,5 per mille** per fabbricati di categoria A/10 (uffici e studi privati);
- Aliquota **1,0 per mille** per fabbricati di categoria B/7 (cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto);
- Aliquota **2,0 per mille** per i restanti fabbricati della categoria B, vale a dire:

B/1	Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
B/2	Case di cura ed ospedali senza fini di lucro
B/3	Prigioni e riformatori
B/4	Uffici pubblici
B/5	Scuole e laboratori scientifici
B/6	Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/8	Magazzini sotterranei per depositi di derrate

- Aliquota **2,0 per mille** per fabbricati di categoria C/1 (negozi e botteghe);
- Aliquota **2,0 per mille** per fabbricati di categoria:
 - C/3 (laboratori per arti e mestieri),
 - C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro),
 - C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro);
- Aliquota **2,5 per mille** per fabbricati di categoria D esclusa la categoria D/5 e D/10, pertanto:

D/1	opifici
D/2	alberghi e pensioni con fine di lucro
D/3	teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fine di lucro
D/4	case di cura ed ospedali con fine di lucro
D/6	fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro
D/7	fabbricati costruiti o adattati per le speciali

	esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8	fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali tra;
D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio

- Aliquota **2,5 per mille** per fabbricati di categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro);
- Aliquota **1,0 per mille** per fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, di categoria D/10;
- Aliquota **3,0 per mille** per un unità immobiliari in corso di costruzione, di categoria F/3.

nonché delle seguenti detrazioni :

- **riduzione di €. 50,00 per ogni componente disabile al 100%**, applicabile ai soggetti passivi aventi componenti del nucleo familiare cui è stata riconosciuta l'invalidità civile al 100%, a condizione che il reddito lordo del nucleo familiare non superi €. 40.000,00;
- **riduzione di €. 50,00 per ogni figlio minore di età compresa da 0 a 6 anni**, applicabile al proprietario dell'immobile e unicamente per l'abitazione principale e relative pertinenze C2, C6, C7 (nella misura massima di una unità per categoria), alle condizioni previste dall'art. 7 del vigente Regolamento Comunale IUC parte 3 componente TASI;
- **riduzione di €. 50,00 per ogni persona anziana di oltre 80 anni**, appartenente allo stesso nucleo familiare del proprietario dell'immobile, e unicamente per l'abitazione principale e relative pertinenze C2, C6, C7 (nella misura massima di una unità per categoria), alle condizioni previste dall'art. 7 del vigente Regolamento Comunale IUC parte 3 componente TASI;
- **riduzione di €. 50,00 al proprietario dell'immobile che acquisisce la residenza in un istituto di ricovero o sanitario** a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso immobile non risulti utilizzato e che abbia le utenze di fornitura di acqua, luce, gas disattivate; la riduzione è applicabile unicamente all'abitazione principale e relative pertinenze C2, C6, C7 (nella misura massima di una unità per categoria) e alle condizioni previste dall' art. 6 del vigente Regolamento Comunale IUC parte 3 componente TASI;
- **riduzione del 50% sulla base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni e alle modalità previste dall'art. 5 del vigente Regolamento Comunale IUC parte 3 componente TASI. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si considerano fabbricati aventi un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per i quali sono necessari interventi di risanamento o restauro conservativi;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall' art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 al comma 676 che determina l'aliquota di base della TASI **spettante allo Stato corrispondente a 1,0 per mille**;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito

dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegati alla presente deliberazione;

VISTO il seguente emendamento proposto dal Sindaco al Consiglio Comunale presentato in data 22.06.2015, protocollo 8167 che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante, formale e sostanziale:

In qualità di Sindaco presento l'emendamento correttivo alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 16.06.2015 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER LA COMPONENTE TASI - ANNO 2015."

In relazione a quanto riportato sul testo e all'indicazione dell'aliquota del 2.5 per mille riferita a:

- *Tutte le unità immobiliari, abitazioni principali e relative pertinenze, comprese le categorie A/1, A/8 e A/9 così come definite e dichiarate ai fini IMU e censite nel nuovo catasto edilizio urbano;*
- *Fabbricati di categoria C/1 (negozi e botteghe);*

si specifica che trattasi di una prima stesura del testo, riferito ad una provvisoria quantificazione della previsione dell'entrata di bilancio a titolo di TASI, valutazione poi rivista e per mero errore tecnico, non riportata nella trascrizione definitiva della proposta di delibera di Consiglio;

Per quanto sopra, pertanto, l'aliquota TASI per l'anno 2015, per le categorie indicate, rimane confermata nella misura del 2 per mille.

Infatti, a supporto di quanto specificato, si rimarca che lo stanziamento di bilancio a titolo di TASI per l'anno 2015 risulta pari a € 600.000,00=, così come attestato in termini di veridicità del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria / Tributi.

Tale importo corrisponde, inoltre, a quanto accertato nell'anno 2014.

Lo stanziamento, viene altresì approvato nel parere del Revisore dei Conti alla sezione "verifica attendibilità e congruità delle previsioni anno 2015".

Il Sindaco successivamente mette ai voti il **predetto emendamento** che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 13 (On. Negro, Ceretta, Carli, Longo, Boseggia, Longo Mario G., Danieli, Trentin, Soprana, Ferraro, Castegnaro, Barana e Cristani)

Consiglieri votanti: n. 13 (On. Negro, Ceretta, Carli, Longo, Boseggia, Longo Mario G., Danieli, Trentin, Soprana, Ferraro, Castegnaro, Barana e Cristani)

- voti favorevoli: n. 9 (On. Negro, Ceretta, Carli, Longo, Boseggia, Longo Mario G., Danieli, Trentin, Soprana)

- voti contrari: nessuno

Astenuti: n. 4 (Ferraro, Castegnaro, Barana e Cristani)

Il Sindaco ne proclama l'esito e l'emendamento viene accolto.

Conseguentemente si passa alla votazione della delibera, così come emendata, che ottiene il seguente risultato: favorevoli n. 9 (On. Negro, Ceretta, Carli, Longo, Boseggia, Longo Mario G.,

Danieli, Trentin, Soprana), contrari nessuno, astenuti n. 4 (Ferraro, Castegnaro, Barana e Cristani) espresso per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

SENTITI gli interventi che si riportano in allegato;

DELIBERA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI DETERMINARE per l'anno 2015 le seguenti aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI):
 - Aliquota ordinaria corrispondente a **2 per mille** per tutte le unità immobiliari, abitazioni principali e relative pertinenze, comprese le categorie A/1, A/8 e A/9 così come definite e dichiarate ai fini IMU e censite nel nuovo catasto edilizio urbano;
 - Aliquota **2,0 per mille** per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze nonché per le aree edificabili;
 - Aliquota **1,0 per mille** per fabbricati di categoria A/6 (abitazione di tipo rurale);
 - Aliquota **2,5 per mille** per fabbricati di categoria A/10 (uffici e studi privati);
 - Aliquota **1,0 per mille** per fabbricati di categoria B/7 (cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto);
 - Aliquota **2,0 per mille** per i restanti fabbricati della categoria B, vale a dire:

B/1	Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
B/2	Case di cura ed ospedali senza fini di lucro
B/3	Prigioni e riformatori
B/4	Uffici pubblici
B/5	Scuole e laboratori scientifici
B/6	Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/8	Magazzini sotterranei per depositi di derrate

- Aliquota **2 per mille** per fabbricati di categoria C/1 (negozi e botteghe);
- Aliquota **2,0 per mille** per fabbricati di categoria:
 - C/3 (laboratori per arti e mestieri),
 - C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro),
 - C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro);
- Aliquota **2,5 per mille** per fabbricati di categoria D esclusa la categoria D/5 e D/10, pertanto:

D/1	opifici
D/2	alberghi e pensioni con fine di lucro
D/3	teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fine di lucro
D/4	case di cura ed ospedali con fine di lucro
D/6	fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro
D/7	fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8	fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non

	suscettibili di destinazione diversa senza radicali tra;
D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio

- Aliquota **2,5 per mille** per fabbricati di categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro);
 - Aliquota **1,0 per mille** per fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, di categoria D/10;
 - Aliquota **3,0 per mille** per un unità immobiliari in corso di costruzione, di categoria F/3.
- 3) DI DARE ATTO CHE tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;
- 4) DI STABILIRE CHE la tassa sui servizi indivisibili (TASI), per l'anno 2015 è dovuta:
- per la percentuale del 70% dal titolare del diritto reale dell'immobile (dal proprietario)
 - per la percentuale del 30% dall'utilizzatore dell'immobile
- 5) DI STABILIRE le seguenti detrazioni / riduzioni:
- **riduzione di € 50,00 per ogni componente disabile al 100%**, applicabile ai soggetti passivi aventi componenti del nucleo familiare cui è stata riconosciuta l'invalidità civile al 100%, a condizione che il reddito lordo del nucleo familiare non superi € 40.000,00;
 - **riduzione di € 50,00 per ogni figlio minore di età compresa da 0 a 6 anni**, applicabile al proprietario dell'immobile e unicamente per l'abitazione principale e relative pertinenze C2, C6, C7 (nella misura massima di una unità per categoria), alle condizioni previste dall'art. 7 del vigente Regolamento Comunale IUC parte 3 componente TASI;
 - **riduzione di € 50,00 per ogni persona anziana di oltre 80 anni**, appartenente allo stesso nucleo familiare del proprietario dell'immobile, e unicamente per l'abitazione principale e relative pertinenze C2, C6, C7 (nella misura massima di una unità per categoria), alle condizioni previste dall'art. 7 del vigente Regolamento Comunale IUC parte 3 componente TASI;
 - **riduzione di € 50,00 al proprietario dell'immobile che acquisisce la residenza in un istituto di ricovero o sanitario** a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso immobile non risulti utilizzato e che abbia le utenze di fornitura di acqua, luce, gas disattivate; la riduzione è applicabile unicamente all'abitazione principale e relative pertinenze C2, C6, C7 (nella misura massima di una unità per categoria) e alle condizioni previste dall'art. 6 del vigente Regolamento Comunale IUC parte 3 componente TASI;
 - **riduzione del 50% sulla base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni e alle modalità previste dall'art. 5 del vigente Regolamento Comunale IUC parte 3 componente TASI. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si considerano fabbricati aventi un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per i quali sono necessari interventi di risanamento o restauro conservativi;
- 6) DI DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/07/2014, aggiornato con modifiche dalla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 16/06/2015 (di cui al punto n. 5 dell'odierno O.D.G.)

- 7) DI DARE ATTO CHE a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 8) DI DARE ATTO CHE, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 13 (On. Negro, Ceretta, Carli, Longo, Boseggia, Longo Mario G., Danieli, Trentin, Soprana, Ferraro, Castegnaro, Barana e Cristani)

Consiglieri votanti: n. 13 (On. Negro, Ceretta, Carli, Longo, Boseggia, Longo Mario G., Danieli, Trentin, Soprana, Ferraro, Castegnaro, Barana e Cristani)

- voti favorevoli: n. 9 (On. Negro, Ceretta, Carli, Longo, Boseggia, Longo Mario G., Danieli, Trentin, Soprana)

- voti contrari: nessuno

Astenuti: n. 4 (Ferraro, Castegnaro, Barana e Cristani)

Il Sindaco ne proclama l'esito

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

Il Sindaco sottopone all'attenzione ed alla trattazione del Consiglio Comunale il presente punto all'ordine del giorno concernente l'oggetto esponendo quanto riportato: "Vi è pervenuto, con posta certificata, un mio emendamento a nome della maggioranza perché che riporta al due le prime abitazioni e i negozi e quindi rimane tutto invariato. Nella delibera precedente verrà portato dal 3 al 2.5 per le categorie "D" per rispondere a quello che è la legge attuale che prevede che la somma fra IMU e TASI sia al dieci e sei per mille."

Il Sindaco, a conclusione della relazione, dichiara aperta la discussione ed intervengono i Consiglieri:

Consigliere Castegnaro Dott. Nicola: "Sì, da parte nostra un'osservazione. Permangono le detrazioni abbiamo visto, solo nel caso sempre dei disabili però al cento per cento, riteniamo che ci possano essere diciamo anche casi altrettanto gravi senza essere al cento per cento che ci sarebbero meritevoli di una considerazione. Da questo punto di vista, il testo originario, quello prima dell'emendamento, dove si ipotizzava di portare al 2.5 per mille gli A1, A8 e A9 e quindi diciamo abitazioni signorili o ville, poteva forse essere fatta una considerazione in merito, se mantenere il due e mezzo per mille, limitatamente a quelle, e magari concedere qualcosa anche nel caso di disabilità pur gravi, ma che non raggiungono il cento per cento. Prendiamo atto invece anche noi che per quanto riguarda gli A10 scendiamo dal 3 per mille al 2.5 per mille come avevamo diciamo sottolineato lo scorso anno. Basta."

Il Sindaco: "Una risposta solo, gli A1, A8 e A9 in Arcole sono solo due quindi avremmo avuto poco. Metto ora ai voti l'emendamento e successivamente la delibera."

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER LA COMPONENTE TASI - ANNO 2015.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Lì, 16-06-15

Il Responsabile del servizio
f.to CORSARO DOTT. FRANCESCO

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Lì, 16-06-15

Il Responsabile del servizio
f.to CORSARO DOTT. FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ON. NEGRO GIOVANNA

Il Segretario Comunale
F.to Dott. CORSARO FRANCESCO

N.ro 726 del Registro Pubblicazioni

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Ente, il giorno 03-07-2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000.

Arcole, li 03-07-2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott. CORSARO FRANCESCO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Arcole, li 03-07-2015

Il Segretario Comunale
Dott. CORSARO FRANCESCO

IL DELEGATO
Dott.ssa Domanin Alice

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data 14-07-2015.

Arcole, li 15-07-2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott. CORSARO FRANCESCO